



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 50

del 22/03/2018

**DETERMINAZIONE N. 25 DEL RESPONSABILE DEL
*SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE***

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2018 - 30/04/2021 - CIG:
ZCE22E516E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- da oltre un decennio il Comune di Rosta si avvale per la gestione del pacchetto assicurativo del supporto di broker specializzati nella intermediazione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, con compiti di assistenza e consulenza assicurativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'8 marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si confermava la volontà di avvalersi, per la gestione dei servizi assicurativi, dell'ausilio di broker professionisti per un periodo durata massima triennale.

Rilevato che:

- l'attività di gestione del pacchetto assicurativo è piuttosto complessa ed articolata ed è tale da richiedere un costante aggiornamento del piano assicurativo dell'Ente in relazione alle mutate condizioni del mercato e all'evoluzione normativa;
- tale attività non può essere svolta da personale interno dell'amministrazione, in quanto viene richiesta una preparazione specialistica per una adeguata e continua analisi della materia, che può essere adeguatamente svolta solo da esperti del settore in possesso di una specifica professionalità e competenza al fine di fornire le informazioni tecniche relative ai rischi connessi all'attività svolta ed alla prevenzione degli stessi.

Dato atto che il servizio avrà per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività specialistiche, consistenti, in particolare:

- nell'analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con l'impostazione di un programma assicurativo;
- nella gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture con particolare riguardo alla segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente, ai suoi funzionari e dipendenti e delle relative coperture assicurative;
- nella collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, predisposizione dei bandi di gara e dei capitolati di polizza, nonché delle procedure di individuazioni delle Compagnie contraenti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto.

Tenuto conto che:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi.

Precisato, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Rosta, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008.

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto.

Ritenuto opportuno affidare il suddetto servizio, in applicazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 37 dell'8 marzo 2018, dall'1.07.2018 al 30.04.2021. E' facoltà dell'amministrazione consentire la proroga del contratto per un

periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che:

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2017 - e delle provvigioni dell'attuale Broker, è indicativamente stimato in €. 1.600,00 annui e in €. 4.800,00 per l'intero periodo;

- il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Rosta è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero).

Visto il Decreto Legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (Spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto.

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze secondo il quale le stazioni appaltanti "possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza.

Richiamato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Verificato che non risultano attive né convenzioni consip, né convenzioni della centrale di committenza regionale relative al servizio sopra indicato, né lo stesso è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed è pertanto possibile acquisire il servizio de quo, con procedura autonoma.

Richiamato l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il responsabile unico del procedimento.

Ritenuto, pertanto, di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. a), comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/16, con aggiudicazione al minor prezzo, preceduta da apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, al fine di rendere più trasparente e partecipativa la procedura per la selezione del broker.

Ritenuto di fissare un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto preavviso per la ricezione delle richieste di invito, provvedendosi successivamente, e con appositi provvedimenti, all'approvazione dell'elenco dei soggetti da invitare alla procedura selettiva.

Precisato che qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si procederà all'integrazione dell'elenco dei soggetti da invitare attingendo dal mercato.

Considerato che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP afferma "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio 2018-2020.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale come nominata con decreto sindacale n. 19 del 21.12.2017.

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di indire procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo" per il periodo 1.07.2018 - 30.04.2021, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con esclusione di offerte in aumento ed anomale e con aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
3. Di rilevare la necessità che la procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo", indetta con il presente provvedimento, sia preceduta da apposito avviso esplorativo cui garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.rosta.to.it.
4. Di stabilire, qualora dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti inferiore a tre, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, che si procederà all'integrazione dell'elenco dei soggetti da invitare attingendo dal mercato.
5. Di approvare l'avviso esplorativo di selezione, il capitolato di gara e il modello di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente atto, per il periodo 01.07.2018 - 30.04.2021, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
6. Di fissare un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto preavviso per la ricezione delle richieste di invito, provvedendosi successivamente, e con appositi provvedimenti, alla approvazione dell'elenco dei operatori da invitare alla gara informale.
7. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporterà alcun onere finanziario diretto, presente o futuro a carico del Comune di Rosta, poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al netto delle imposte, versati dall'Ente.

8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale dott.ssa Caterina Prever Loiri.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 26/03/2018

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/03/2018

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente